

COMUNE DI MONEGLIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

CAPO VI

DISPOSIZIONI PER GLI ANIMALI DOMESTICI, DA CORTILE, DA STALLA ED ESOTICI

Art. 50.

Animali da cortile e da stalla

1. E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali ovvero in esecuzione a specifici piani emanati dagli Enti Pubblici.
2. E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra.
3. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione della Polizia Locale, la quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.
4. E' vietato detenere qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla in tutti quei luoghi dai quali si dia, per esalazioni moleste od altri inconvenienti disturbo a terzi o problemi igienico sanitari.

Art. 51.

Animali domestici

1. E' vietato lavare, tosare, spazzolare animali domestici sul suolo pubblico od aperto al pubblico.
2. E' vietato stizzare con grida o con altri mezzi i cani tra di loro o con altri animali. E' pure vietato eccitarli, spaventarli, batterli, inseguirli con grida e schiamazzi e tormentarli in qualsiasi modo, sia sul suolo pubblico che sul luogo in vista al pubblico.
3. E' vietata, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.
4. I cani di qualunque razza o taglia, dovranno essere iscritti all'anagrafe canina e forniti di chip di riconoscimento.
5. I cani di grossa taglia o da guardia o comunque gli animali che abbiano indole aggressiva e/o mordace ovvero che appartengano a razza conosciute come tali, oltre che al guinzaglio, dovranno essere muniti altresì di idonea museruola, strutturata in modo da contenere per intero le fauci dell'animale.

6. Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, ivi compresi i cortili condominiali, i portoni, le scale e gli anditi, e' vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio.

7. E' vietato, in particolare, ai proprietari dei cani appartenenti alle seguenti razze: Pitt bull – Rotwailer – Bull dog – danesi – Pastore tedesco – Pastore belga – Pastore maremmano – Dobermann – Schnauzer di taglia media o grande, o comunque ai proprietari di razze canine che risultino potenzialmente o concretamente pericolose in base all'aggiornamento dell'esperienza scientifica in materia, portare fuori dalla propria abitazione tali animali privi di museruola e guinzaglio.

8. Il guinzaglio usato deve essere di tipo non estensibile, tale da assicurare il cane a non oltre metri 1 dal conduttore.

9. Qualora detenuti in cortili o recinti all'interno dei quali tali cani siano liberi, le recinzioni poste a limite di tali luoghi debbono essere costituite da muri, reti metalliche di considerevole struttura e solidità ovvero da staccionate, che abbiano una altezza minima di metri 2.

10. I cancelli devono essere chiusi con serratura a chiave. Le recinzioni che siano attigue a luoghi pubblici o di pubblico uso devono essere dotate comunque di ulteriore rete a maglia sottile in modo da impedire che il cane possa mordere attraverso la recinzione.

11. Nel caso di cani mordaci o che disturbino, gli Agenti di Polizia Locale, oltre che ad accertare la violazione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni del presente Art. e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo o danno. Ove la diffida non venga osservata si procederà a termini di legge, giungendo finanche al sequestro dell'animale e suo affidamento a strutture idonee, con spese a carico dell'inadempiente.

12. Al fine di prevenire l'eventualità che le deiezioni dei cani o di altri animali non vengano rimosse dal proprietario o conduttore per temporanea indisponibilità degli attrezzi idonei allo scopo, è fatto obbligo ai conduttori degli animali quando frequentano luoghi pubblici in centro abitato ivi compresi arenili quando consentito, giardini, parchi ed aree di parcheggio, di avere al seguito gli attrezzi idonei alla rimozione degli escrementi costituiti da un sacchetto contenitore ed una paletta per la raccolta degli stessi. L'indisponibilità di tale attrezzatura al seguito da parte del conduttore costituisce violazione alla presente norma.

13. I cani vaganti o che non siano convenientemente custoditi saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza. Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre al pagamento delle sanzioni pecuniarie.

14. E' vietato condurre cani ed altri animali sugli arenili nel periodo della stagione balneare come definito da apposita Ordinanza Sindacale.

Art. 52.

Detenzione di cani o altri animali negli esercizi commerciali o di somministrazione

1. Nei locali adibiti al commercio di generi alimentari o di somministrazione è sempre vietata la detenzione, nel locale di vendita o somministrazione, nei locali adibiti a deposito ovvero a laboratorio per la manipolazione di generi alimentari di animali domestici da parte dell'esercente.

2. E' altresì obbligatorio da parte del cliente trattenere i cani al guinzaglio ed impedire che gli stessi si avvicinino agli alimenti.

3. E' data facoltà all'esercente vietare l'accesso ai cani nel proprio esercizio, ad eccezione dei cani guida per non vedenti.

Tale limitazione sarà segnalata con apposito cartello all'ingresso del locale. In tal caso è fatto obbligo ai cittadini l'osservanza del divieto esposto.

Art. 53

Manutenzione degli immobili e volatili

1. E' fatto obbligo ai proprietari degli alloggi non abitati di mantenere chiusi gli infissi esterni, al fine di impedire l'accesso di piccioni o di altri volatili che vi si possano liberamente insediare;

2. E' altresì fatto obbligo di installare opportuni dissuasori su cornicioni, cordoli, terrazzi, ringhiere e sporgenza di qualsiasi natura sulla facciata dei fabbricati, al fine di evitare la posa di volatili con relativi problemi di escrementi ricadenti sulla facciata e nelle aree pubbliche sottostanti;

3. Il proprietario dell'immobile sarà direttamente responsabile dei danni o delle molestie riconducibili all'omissione all'ottemperanza del presente divieto.